

REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (**), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3255/89 (**);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/89 (**), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 1° al 7 novembre 1989 per la lira sterlina

inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili al Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 6.

(*) GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

(*) GU n. L 319 dell'1. 11. 1989, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 13.